Al Dirigente Scolastico

Scuola secondaria di I grado “G. Mazzini”

Via Tozzetti n. 5 , 57124 Livorno

# Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in servizio presso questo Istituto in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# CHIEDE

ai sensi dell’art. 32, comma 4, del CCNL Istruzione e Ricerca 2018[[1]](#footnote-1) e dell’art.1 legge 584/67(così come sostituito dalla Legge 4 Maggio 1990 n. 107) di usufruire del permesso straordinario retribuito per donazione di sangue per il seguente giorno\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ALLEGA* documentazione

# Firma

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La legge 107/90 sancisce il diritto per il lavoratore alla giornata di riposo.  
L'art. 13 della stessa, infatti, sostituisce il primo articolo della L.13/7/1967 n. 584, ribadendo:  
" i donatori di sangue e di emo-componenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'art. 8 della L. 23/4/1981n. 155" .  
La richiamata legge 584/67 prosegue aggiungendo all'art.2 " ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione di cui all'articolo precedente. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il lavoratore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni all'indennità economica di malattia per durata ed ammontare".

1. Il dipendente deve comunicare all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. ( art. 32 comma 5) [↑](#footnote-ref-1)